

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PUBBLICITARI A CARICO DELLE SOCIETA'

La Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161), modifica e integra le disposizioni previste dal Codice Civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In particolare, tornano le sanzioni per chi non ottempera agli adempimenti pubblicitari dettati dall'art. 2250 del codice civile.

Art. 2250 - Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione (2627).

Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio

Dal 27 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'integrazione operata dall'articolo 42, della Legge Comunitaria 2008, all'art. 2630 c.c la **sanzione pecuniaria** pari da Euro 206,00 a Euro 2.065,00 è prevista anche per l'omissione delle informazioni di cui all'articolo 2250 c.c,

L'art. **2630**, C.c., infatti dispone, nella sua novellata stesura che *“chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”*

Si evidenzia inoltre il citato articolo 2250, C.c ora prevede anche:

1. la possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all'iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un'altra lingua “ufficiale” della Comunità europea purché all'atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto. In questo caso in presenza di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere oposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
2. l'**obbligo** di fornire le informazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 2250, C.c. anche sul sito *web* della società (per tale omissione è prevista la stessa sanzione sopra indicata).

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PUBBLICITARI A CARICO DELLE SOCIETA'

ESEMPIO

Si riporta a titolo esemplificativo il contenuto minimo che una società deve indicare negli atti e corrispondenza (contratti, ordini, lettere, fatture, ecc) e nella rete telematica (sito web o e-mail):

Denominazione completa (se unipersonale indicarlo)

Sede Legale

Partita Iva e Codice Fiscale

Il Capitale sociale interamente versato (oppure quello sottoscritto e la parte versata)

Registro Imprese presso il quale la società è iscritta con il relativo numero d'iscrizione

Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161),

Busto Arsizio, 14/10/2009